

Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione - Società costituente mero schermo o entità fittizia - Responsabilità persona fisica.

In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16454 del 18/06/2025 (Rv. 675186 - 01)